

## CAPITOLO SESTO

*“Le funzioni della Confraternita si svolgano a porte aperte”*

*Controlli governativi sulle Confraternite*

**1. Obbligo per le Confraternite di sottoporre gli Statuti all'esame della “Giunta dei Presidenti e Consultore del Regno”, secondo una circolare governativa del 1781.** Con circolare governativa del 1781 le Confraternite furono obbligate a sottoporre gli Statuti all'esame della “Giunta dei Presidenti e Consultore del Regno”. Dopo averli visionati e - quand'era il caso - revisionati, la Giunta vi allegava, quale “ultimo capitolo”, questa annotazione: *“Quantunque nelli presenti Capi-*

*toli non vi fosse cosa opposta alla buona morale e a' circolari ordini, tuttavia, come in essi vi mancano alcuni articoli prescritti per la Legge generale in detti circolari, così, per il presente Capitolo vi si aggiungono; e si corregge e si annulla tutto ciò che mai si disponesse in contrario negli antecedenti Capitoli. Si prescrive dunque primieramente doversi questa Confraternita (o Compagnia o Congregazione) reputare per Opera meramente laicale e soggetta alla giurisdizione laicale, e però tutte le contese che possono nascere sulla creazione degli Officiali, ricezione di Fratelli, amministrazione dell'Opera ed altro, si debbano dalla giurisdizione ordinaria definire. Di più, tutti gli ecclesiastici, sebbene si possano ascrivere ed unire a questa Congregazione, tuttavia li medesimi non possano investire alcuna carica, tanto di Official Maggiore, quanto di Subalterno, dichiarandoli privi di voce attiva e passiva, ma possano avere cura soltanto di ciò che riguarda lo spirituale e godere delli suffragi e delle indulgenze. - Le cariche e l'ufficij siano annuali a tenor del Circolare, nè abbian luogo le conferme. - L'elezioni degli Officiali della sudetta Confraternita (o Compagnia o Congregazione) si facciano a bussolo, con estrarvi a sorte li soggetti da eleggersi, abolendo quelli articoli de' presenti Capitoli in cui si dispone di farsi a voci, affinché in tal guisa riescano più accertate le elezioni. - Sia in ogni caso proibita la questua, e che la contribuzione vada in mano de' Laici Fratelli, senza ingerenza degli Ecclesiastici. - La detta contribuzione si facci da' soli Fratelli, e sia volontaria ed abbia per oggetto il mantenimento delle funzioni da farsi nella Congregazione, ed altri atti di pietà o religione, necessari per il Culto divino e bene temporale e spirituale degli arrollati, abolendosi tutte le contribuzioni contrarie al bene dello Stato e de' popoli, e quelle che han per oggetto i dritti de' Mortuarij di cui ha il Re esentati i suoi vassalli, ordinando che nulla si paghi agli Ecclesiastici per associa (ossia accompagnamento funebre), soiterro (ossia sepoltura), suono di campane, quarta funerale ed altro. - Le funzioni della Confraternita (o Compagnia o Congregazione) si svolgano a porte aperte, potendo intervenire, negli atti di pietà che ivi si esercitano, tutti quei fedeli che vorranno assistervi, ancorché non fossero Fratelli. - I Fratelli arrollati non siano più di cento né vi si possano ascrivere Donne. - E finalmente, se occorresse di aggiungere, torre o mutare cose in questi Capitoli, ricorrano i Superiori di questa Confraternita (o Compagnia o Congregazione) al Governo, per ottenere il di lui permesso.*

*Li presenti Capitoli sono stati visti, esaminati e corretti dall'Illustre Giunta de' Presidenti e Consultore, a seconda de' Circolari Ordini, e si avanzano al Governo con consulta della medesima, sotto la data d'oggi, per l'approvazione nel modo che si prescriverà nel biglietto del Governo medesimo, in seguito di detta consulta. (Seguiva la data e la firma di Michele Denti Segretario).*

**2. Nuovi obblighi per le Confraternite di sottoporre gli Statuti all'approvazione dell'autorità governativa e al visto dell'ispettore di polizia (1820-27).** La legge del 20 maggio 1820 sull'Amministrazione degli Stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali" assegnò le Confraternite ai "Consigli provinciali degli Ospizi", ai quali esse dovettero render conto annualmente della loro gestione. Con R. D. 23 ottobre 1821 e Legge 13 marzo 1822 furono soppresse le corporazioni di arti e mestieri, conservandosi solo quelle che intendessero limitare i loro scopi a opere di pietà e di religione. Tali scopi furono prescritti alle Confraternite, nuovamente sottoposte a controlli e vidimazioni degli Statuti dall'ispettore di polizia. Per Real Rescritto del 4 luglio 1827 si ribadì che non rientravano nella Legge del marzo 1822 le corporazioni "soltanto dedite ad opere di pietà ed a contribuire soccorsi agli individui di un'arte, purché non obblighino tutti quei dell'arte ad iscriversi, talché, se alcuno non vi sia ascritto, possa esercitare quell'arte".

In calce a Statuti delle "ricostituite", o rinnovate, pie associazioni laicali, autorizzate dal Governo a "continuare nell'esercizio degli atti del proprio istituto", si leggono prescrizioni, come le seguen-

ti, del 18 maggio 1826, per la Congregazione del Purgatorio: "1) Che le contribuzioni siano volontarie e non coattive, non potendo astringersi chi non vuol pagare colla forza giudiziaria, né cancellisi dall'unione ma resti soltanto escluso dal godimento de' pij suffragj e di tutt'altro di cui goder devono i contribuenti; 2) Che sia proibita la questua; 3) Che li confrati non eccedano il numero di cento; 4) Che eseguano le loro funzioni a porte aperte e sino a notte non molto avanzata; 5) Che non possano associarvisi donne; 6) Che sia sottoposta la congregazione alle istituzioni de' 20 Maggio 1820 ed alla Circolare del 1781 pei casi da questa non preveduti; 7) Che non vi sia obbligo di mantenere il segreto; 8) Che le cariche siano annuali; 9) Che l'autorità del Superiore s'intenda circoscritta a delle sole ammonizioni, in linea disciplinare, onde richiamare al dovere il confrate traviato; 10) Che gli Ecclesiastici siano privi di voce attiva e passiva, e solo vi si possano ascrivere per godere dei suffragj e delle indulgenze; 11) Che non possa togliersi ed aggiungersi nei Capitoli cosa alcuna senza, l'espressa autorizzazione del Governo".

Il 30 marzo 1827 il Consiglio Generale degli Ospizi vistò i Capitoli della Compagnia del S. Monte di Pietà, imponendo l'osservanza di queste condizioni: "1) Che non abbia luogo la questua pubblica e che la contribuzione dei Confrati sia volontaria; 2) Che il numero dei Confrati non si estenda al di là dei cento, che (si) eseguano le loro funzioni a porte aperte e non mai sino a notte avanzata; 3) Che non possano associarvisi delle Donne; 4) Che non abbia luogo il segreto colle Autorità costituite e competenti, anco per gli oggetti riguardanti la Compagnia; 5) Che l'autorità del Superiore sia limitata alle sole misure di linea di disciplina e ammonendo Confrati traviati, per richiamarli al dovere; 6) Che nulla possa togliersi o aggiungersi agli enunciati Capitoli, senza l'espressa autorizzazione del Governo".

Nelle "modificazioni" del luglio 1829, in calce allo Statuto della Corporazione della Maestranza dei Calzolari si prescrive, oltre all'osservanza delle istruzioni del 20 Maggio 1820 e della Circolare del 1781: "che li Confrati eseguano le loro radunanze a porte aperte ed in modo di non portarle al di là dell'ore due della notte"; "che non debba serbarsi segreto verso le Autorità pubbliche, che hanno il dritto d'interrogare li Confrati"; "che l'elezione de' Superiori sia annua e facciasi a voti segreti de' Confrati, riuniti in numero legale"; "che l'elezione del Cassiere si faccia ai termini del R. D. 20 Maggio 1820, sotto la responsabilità de' Confrati". Manca l'ovvio divieto (trattandosi di calzolari) dell'iscrizione di donne. Il limite di cento congregati è previsto nel capitolo 4° del citato Statuto.

Più numerose e particolareggiate le "disposizioni generali", espresse in ben 19 articoli, in calce allo Statuto della Confraternita di S. Eligio, che ebbe la regia approvazione il 15 marzo 1832: "Art. 1°. La Confraternita sia sottoposta alle Istruzioni del 20 Maggio 1820 ed alle Circolari del 1781 e 1783 per i casi in questi (Capitoli precedentemente esposti) non preveduti, ed in tutto ciò che non è venuto in legittima desuetudine ovvero in urto della Polizia Ecclesiastica viggente in Sicilia; ed ognuno degl'Impiegati assumerà rispettivamente i doveri che dalle dette disposizioni risultano. - Art. 2°. Il numero de' Fratelli, inclusi i Preti, non possa eccedere il centinajo e che non si possano ascrivere delle donne. - Art. 3°. L'elezione de' Superiori sia annuale, debba farsi a voti segreti dalli Confrati riuniti, che superino almeno di uno la metà del totale, e che questa debba effettuarsi nel mese di Novembre di ciascun anno, e nello stesso mese trasmettersi al Consiglio degli Ospizi, per essere munita di conferma, ai termini dell'art. 90 delle Istruzioni del 20 Maggio 1820, onde, approvati che siano, i nuovi Superiori prendano possesso col primo (giorno) dell'anno e l'amministrazione sia regolata coll'anno civile. - Art. 4°. L'elezione del Tesoriere, ossia Cassiere, si faccia ai termini dell'art. 92 delle Istruzioni del 20 Maggio 1820, sotto la responsabilità de' Confrati. - Art. 5°. Siano proibite le questue, siano proibite le imposizioni delle tazze (per raccolte di denaro) sot-

to qualunque titolo, permettendosi le sole contribuzioni volontarie, da eseguirsi senza astringere i contribuenti alla forza giudiziaria e senza che sia lecito di ricercarli con mandare alle case; ma chi voglia debba darle spontaneamente ne' giorni de' congressi (**ossia delle riunioni della Confraternita**) in mano al Cassiere, non potendosi cancellare dal ruolo chi non vuole pagare, ma (**stabilendosi che egli**) non godrà de' vantaggi e de' pij suffragj di cui godono i Confrati contribuenti. - **Art. 6°.** L'autorità de' Superiori sia limitata alle sole ammonizioni disciplinari. - **Art. 7°.** I Confrati non debbano esser tenuti al segreto verso i legittimi Superiori, che hanno dritto d'interrogarli. - **Art. 8°.** L'elezione del Cappellano, o padre spirituale, prosiegua a farsi nelli modi legittimi finora praticati presso questa Corporazione, salvo bensì la sorveglianza e tutela del Consiglio dell'Ospizj, attribuitegli dall'articoli 125 e 146 delle Istruzioni del 20 Maggio 1820, con che la persona del candidato sia reputata idonea all'esercizio di quel Santo Ministero dal Vescovo Diocesano, da cui debba egli altronde ripetere le analoghe facoltà spirituali. - **Art. 9°.** Per l'elezione del Notajo, Detentore ed altri Impiegati amministrativi con soldo, si osservi l'art. 114 delle Istruzioni del 20 Maggio 1820, con farsi dalla Confraternita la proposta interna al Consiglio degli Ospizj. - **Art. 10°.** Gli Ecclesiastici, a seconda della Circolare del 1781, debbono non godere voce attiva e passiva, ma possono essere ammessi pel solo vantaggio de' suffragj e delle Indulgenze, e che, in conseguenza, l'ispezione del Cappellano non altra debba essere se non quella di badare soltanto al culto della Chiesa ed allo spirituale, senza potersi ingerire affatto in tutto ciò che riguarda il temporale e l'amministrazione delle opere. - **Art. 11°.** Sia lecito a chiunque di iscriversi nel numero de' Fratelli di questa Confraternita. - **Art. 12°.** Sia libero ad ognuno l'esercizio della propria professione o arte, senza che, per esercitarla, sia tenuto ad iscriversi in questa pia adunanza. - **Art. 13°.** Le deliberazioni tutte della fratellanza, comprese quelle a voti segreti per l'ammissione de' Fratelli, debbono farsi, per essere legali, nel luogo della Confraternita e colla metà almeno del numero totale de' Confrati ed a maggioranza di voti de' Fratelli presenti. - **Art. 14°.** Sia permessa la conferma, per un anno, di tutti o parte, degl'officiali, quante volte lo esigga una circostanza straordinaria ed un vero bisogno. - **Art. 15°.** La Confraternita sarà esclusivamente dipendente, nel temporale e nell'amministrazione de' Beni, rendite, mobili, suppellettili ed altro, dall'autorità secolari, secondo le rispettive attribuzioni. In tale amministrazione dipenderà dal Consiglio Generale degl'Ospizi della Valle (**ossia della Provincia**) o dalla Commissione Amministrativa Comunale locale, la quale ha l'obbligo di rappresentare le occorrenze al sudetto Consiglio Generale degl'Ospizj in Palermo. Nessuna Autorità Chiesastica potrà ingerirsi, interpellare (**ossia interporre appello**) o modificare tutto ciò che riguarda il temporale, il foro esterno, l'amministrazione delle rendite, beni, legati, proventi, elemosine ed altro della detta Confraternita. - **Art. 16°.** Sia in ogni conto proibita la questua fuori Chiesa. - **Art. 17°.** Sono vietate le processioni di dopo pranzo, se non ottenghino prima il corrispondente permesso del Governo. - **Art. 18°.** Si riuniscano i Confrati di giorno, a porte aperte. - **Art. 19°.** Nulla possa aggiungersi, togliersi o modificarsi ai Capitoli, senza previa autorizzazione del Governo”.

**3. Nuove disposizioni governative del 1862, del 1867 e del 1890 per le Confraternite. Il Concordato del 1929.** Proclamatosi il Regno d'Italia, le Confraternite, con leggi del 1862, del 1867 e del 1890, furono equiparate agli Istituti di beneficenza. La legge del **2 agosto 1862** e il regolamento del novembre seguente, prescissero che le Opere pie dovessero adeguarsi a nuove disposizioni. Per legge del **15 agosto 1867**, le Confraternite, già esistenti come enti morali, furono richiamate sotto la sorveglianza del potere civile. Esse potevano essere istituzioni di pubblica beneficenza e assi-

stenza, o erano a queste equiparate. E, solo se enti di beneficenza, potevano essere riconosciute come persone giuridiche. Erano soggette alle norme delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per acquisti, alienazioni, amministrazione di beni ecc., e a quelle dell'autorità ecclesiastica, per la parte spirituale.

Le Confraternite, obbligate (per legge 20 giugno 1889) a concorrere al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, per altra legge del **17 luglio 1890** furono soggette a trasformazione, col destinare i beni "a scopi di beneficenza più consentanei agli attuali bisogni sociali". Il provvedimento di trasformazione era adottato con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, tanto per le Confraternite (e Istituti simili) con fini di beneficenza, quanto per quelle con fini di culto, eccettuate quelle che provvedessero al culto necessario a una popolazione o a edifici necessari al culto o che fossero degni di essere conservati. La trasformazione non operava estinzione della personalità giuridica. Le Confraternite con scopo di culto, anche se trasformate, continuavano a possedere la loro chiesa, i locali annessi e necessari al culto, gli arredi sacri e un congruo assegno di manutenzione.

Il Concordato dell'11 febbraio **1929**, reso esecutivo con legge del 27 maggio dello stesso anno, dispose che le Confraternite, aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, non fossero più soggette a ulteriori trasformazioni nei fini; riconobbe ad esse il potere di acquistare, possedere e amministrare beni patrimoniali, e le pose alla diretta dipendenza dell'Autorità diocesana, che sola può approvarne gli Statuti.